

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Dal mondo

## Australia, il transfer pricing tra reddito e valore doganale

20 Agosto 2009

Il coordinamento tra le due discipline sembra essere ancora lontano data la mancanza di indicazioni dell'Ocse



Il transfer pricing è una tematica correlata alla definizione del reddito imponibile delle società appartenenti a un gruppo multinazionale ai fini delle imposte dirette. La tematica dei prezzi di trasferimento determina risvolti anche ai fini delle imposte indirette (Iva) e del valore in dogana. Il presupposto per la determinazione del valore in dogana dei beni è data dall'individuazione del c.d. valore della transazione così come previsto dall'articolo 7 del Gatt. Tale valore è dato dal prezzo corrisposto o da corrispondere per i beni acquistati dal Paese di importazione, cui apportare gli eventuali aggiustamenti previsti dal successivo articolo 8.

### Gli elementi da prendere in considerazione

La determinazione del valore deve essere effettuata tenendo in considerazione i seguenti elementi:

- inesistenza di limitazioni all'utilizzo dei beni da parte dell'acquirente oppure sussistenza di limitazioni previste dall'ordinamento nazionale del Paese dell'acquirente;
- limitazioni geografiche all'utilizzo del bene;
- limitazioni che non influiscono sul valore dei beni;
- il prezzo di vendita non è soggetto a condizioni che impediscono la determinazione del

valore dei beni;

- le condizioni della successiva rivendita non comportano un ingiustificato arricchimento al venditore dei beni;
- inesistenza di rapporti di controllo tra il venditore e l'acquirente dei beni.

### **La posizione dell'Australia**

A oggi il coordinamento tra le due discipline sembra essere ancora lontano data anche la mancanza di indicazioni ufficiali sul tema da parte dell'Ocse. Per converso, si assiste a un crescente interessamento degli ordinamenti internazionali. A questo proposito l'Australian Customs and Border Protection Service ha adottato di recente un practice statement n. PS2009/21. Lo scopo dello statement è fornire indicazioni sulle modalità di rilascio di un valuation advice (Va) per ciò che concerne la disciplina del transfer pricing. In particolare:

- individuare il metodo per la determinazione del valore in dogana, in coerenza con le previsioni contenute nel Custom Valuation Act 1901 che contempla le seguenti metodologie: i) transaction value method, ii) identical goods value method, iii) similar goods value method, iv) computer value method, v) deductive (contemporary sales) value method, vi) deductive (later sales) value method, vii) deducted (derived goods sales) value method, viii) fall-back value method;
- verificare l'eventuale coerenza degli aggiustamenti proposti al valore dichiarato con la normativa di riferimento;
- proporre un aggiustamento al valore dichiarato in relazione a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Il contribuente che decide di richiedere un Va deve identificare i beni interessati dall'applicazione della disciplina relativa al transfer pricing e il range degli aggiustamenti da apportare (sia in aumento che in diminuzione).

### **La documentazione da presentare**

Per il rilascio del Va, il contribuente è tenuto a esibire la seguente documentazione:

- una descrizione generale del business;
- la struttura organizzativa (con evidenza di tutti i soggetti coinvolti nelle transazioni infragruppo);

- bilanci di verifica e financial statements;
- la struttura operativa (descrizione delle transazioni aventi ad oggetto l'importazione di beni in Australia e le società coinvolte);
- contratti intercompany, policies/guidelines aventi ad oggetto la cessione dei beni importati (per esempio, contratti di distribuzione, cost contribution agreement, contratti di licenza, contratti di acquisto/vendita tra la società esportatrice e quella importatrice per i beni oggetto di valutazione);
- identificazione delle transazioni intercompany relative ai beni importati;
- descrizione del metodo per la determinazione del transfer pricing, dati ed informazioni a supporto dell'analisi;
- descrizione del metodo utilizzato per la determinazione del valore in dogana e ragioni di esclusione delle altre metodologie;
- descrizione degli effetti prodotti da eventuali politiche governative del paese esportatore sui prezzi dei beni importati;
- ammontare degli aggiustamenti proposti e documentazione, atta a supportare gli stessi con riferimento ad ogni linea di prodotto importata, in formato Excel (sia su supporto cartaceo che elettronico) che riporti: i) la tariffa e la descrizione dei importati, ii) i dettagli della dichiarazione di importazione, iii) le (eventuali) modifiche ai dati dichiarati, iv) gli aggiustamenti ai fini delle imposte indirette, se applicabili;
- documentazione relativa studi di comparabilità;
- qualsiasi altra documentazione ritenuta rilevante dal contribuente ai fini del Va (come ad esempio, Apa, Ato tax ruling/tax risk survey).

Un Va ha una validità cinque anni e può essere revocato dal Customs and Border Protection al ricorrere delle seguenti circostanze:

- emendamenti intervenuti nella legislazione posta a riferimento del Va;
- informazioni non veritiere/incomplete fornite al Customs and Border Protection e rilevanti ai fini del Va;
- modifiche intervenute alle circostanze alla base dell'emanazione del Va;
- modifiche alla prassi del Customs and Border Protection;

- esistenza di Va confliggenti.

di

**Diletta Fuxa**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/australia-transfer-pricingtra-reddito-e-valore-doganale>